



## Sospensioni contributive - 1

- 1) **Per tutti** -> pagamenti in scadenza il 16 marzo differiti al 20 marzo (Art. 60 – DL 18/20) -> **sospensione degli adempimenti e dei versamenti dal 23 febbraio al 30 aprile nei Comuni di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. (Art. 5 DL 9/20)**
- 2) **Per i datori dei lavoratori domestici** -> sospensione dei versamenti dal 23 febbraio al 31 maggio: pagamenti da effettuare entro il 10 giugno in unica soluzione (Art. 37 – DL 18/20)
- 3) **Aziende DM dei settori turismo, cultura, spettacolo, attività ricreative, ristorazione, asili nido, trasporti, terzo settore e imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator** -> sospensione degli adempimenti e dei versamenti fino al 30 aprile: pagamenti da effettuare entro il 31 maggio, in unica soluzione o in 5 rate senza interessi (Art. 61 comma 2 – DL 18/20 e **art. 8 DL 9/20**)
- 4) **Società, enti e associazioni sportive** -> sospensione degli adempimenti e dei versamenti fino al 31 maggio: pagamenti da effettuare entro il 30 giugno, in unica soluzione o in 5 rate senza interessi (art. 61 comma 2 lett. a DL 18/20)

## Sospensioni contributive - 2

- 6) **Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi fino a 2 milioni di euro nello scorso anno** -> sospensione dei versamenti dall'8 marzo fino al 31 marzo: pagamenti da effettuare entro il 31 maggio, in unica soluzione o in 5 rate senza interessi - gli adempimenti non sono sospesi (Art. 62 comma 2 - DL 18/20)
- 7) **Versamenti delle quote a carico dei dipendenti Aziende DM** -> sospesi, secondo i termini precisati nei punti precedenti
- 8) **Versamenti per Fondo di Tesoreria** -> sospesi, secondo i termini precisati nei punti precedenti
- 9) **Emissione avvisi di addebito e diffide ex art. 2 D.L. 463/83** -> sospesa fino al 31 maggio
- 10) **Durc con data scadenza validità compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile** -> validità prorogata fino al 15 giugno. In assenza di Durc in corso di validità o con validità prorogata al 15/06/2020, la verifica per le istanze pervenute dal 17/03/2020 (data di entrata in vigore del DL 18/20) al 15/04/2020 riguarderà la regolarità fino al 31 agosto (Art. 103 - DL 18/20)
- 11) **Versamenti delle rate di dilazione** -> sospesi, secondo i termini precisati nei punti precedenti